

Modifiche allo Statuto di Trento: le osservazioni dei cittadini, le controdeduzioni del segretario generale e il commento dei proponenti della proposta alternativa

Il 23 novembre 2015 è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni alle modifiche statutarie del Comune di Trento che verranno discusse l'1 e il 2 dicembre. L'associazione Più Democrazia in Trentino aveva diffuso un modello il 14 novembre scorso per segnalare all'amministrazione comunale le proposte formulate nel [percorso partecipato](#) che si è concluso nel mese di settembre. Sono stati 35 i cittadini che hanno scaricato il modello e l'hanno consegnato agli uffici comunali entro la scadenza.

La osservazioni inoltrate dai cittadini sono così riassunte:

1. introduzione del referendum confermativo facoltativo
2. diminuzione del numero di firme per richiedere il referendum confermativo alle modifiche statutarie
3. estensione delle materie referendabili
4. rendere vincolante l'effetto dei referendum
5. abolizione del quorum di partecipazione
6. introduzione del voto referendario per corrispondenza (voto postale)
7. deburocratizzazione dei processi di partecipazione popolare

In data 24 novembre, Cecilia Ambrosi, il segretario generale del Comune di Trento, ha espresso delle [controdeduzioni tecniche](#), le quali si aggiungono ad un [primo parere di indirizzo politico](#) consegnato ai consiglieri comunali l'1 ottobre 2015 e che si è trasformato nella [proposta di delibera 77/2015 + allegato A](#) accettata dalla commissione dei capigruppo. ([qui la comparazione con lo statuto vigente](#)).

Riportiamo nella tabella sottostante le osservazioni dei cittadini, le controdeduzioni tecniche e politiche della segreteria generale e un commento ulteriore da parte dell'associazione così da favorire un dibattito informato ed aperto.

| | |
|---|--|
| Osservazione dei cittadini <ul style="list-style-type: none">● INTRODURRE REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO utilizzare l'occasione dell'introduzione del referendum confermativo statutario, a quorum zero, per introdurre il referendum confermativo con analoghe previsioni su tutte le deliberazioni significative del Consiglio o della Giunta, come per esempio fatto nel comune di Mori | |
| Controdeduzione Ambrosi Tecniche (nota 24 nov 2015): a) il referendum confermativo non può concernere qualsiasi deliberazione, ma deve essere escluso quantomeno sugli adempimenti obbligatori per legge o da adottare entro un determinato termine, sugli atti a contenuto vincolato, oppure che incidono su posizioni giuridiche di terzi etc; b) emergono inoltre difficoltà applicative dell'istituto agli atti su cui sia stata deliberata l'immediata eseguibilità; c) infine, in assenza di una specifica disposizione di legge, l'organo competente deve comunque adottare | Commento promotori a) a garanzia di dette deliberazioni agisce la commissione dei garanti, la quale è costituita da esperti in materie economico finanziarie e giuridiche b) l'immediata eseguibilità si presume sia dettata dall'urgenza di prendere un provvedimento. E in ogni caso deve essere approvata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. E' opportuno che il Consiglio lo possa fare per ragioni legate all'emergenza evitando così il possibile voto referendario. Naturalmente, il Consiglio se ne assume la responsabilità politica e lo può fare solo in via eccezionale. L'emergenza deve quindi essere dimostrata. c) il parere del 09/07/2012 "Quesito in materia di referendum popolare" del Ministero dell'Interno dice che il potere statutario in materia resta ampio con riguardo all'oggetto del referendum (che è sufficiente che rientri tra le materie di competenza esclusiva dell'ente), alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum, con il solo limite della conservazione del potere decisionale in capo agli organi di governo; A favore della diretta applicazione del risultato referendario va: a) il referendum abrogativo ex art. 75 della costituzione; b) innumerevoli referendum abrogativi a |

| | |
|--|--|
| <p>in modo espresso i provvedimenti conseguenti all'esito referendario</p> | <p>livello regionale, provinciale (inclusa la nostra regione art. 19 legge 11/1957 e la nostra provincia art. 18 comma 12 L.P. 3/2003) e comunale; c) il referendum propositivo in Valle d'Aosta e in Provincia di Bolzano.</p> <p>In generale: la sentenza 372 del 2004 (Presidente Onida, relatore Capotosti) della Corte Costituzionale indica che sia data ampia libertà all'ente di regolare le forme referendarie.</p> <p>Si esprime nel concreto riguardo ad un ricorso del governo avverso alla formulazione dello statuto della regione toscana sul quorum di validità. Ma è molto chiaro nello specificare che "si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali."</p> <p>La pronuncia, valida per le regioni, è applicabile anche alle altre autonomie locali, in quanto vi sono comunque previste forme referendarie diverse da quelle costituzionali (TULROC a livello regionale (art.50 LR 1/1993) e TUEL (art.8) a livello nazionale)</p> |
|--|--|

| |
|--|
| <p>Osservazione dei cittadini</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIMINUIRE IL NUMERO DELLE FIRME PER ATTIVARE IL REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO al fine di renderlo uno strumento effettivamente attivabile; se per un comune della dimensione di Trento può essere ragionevole il 3% di sottoscrizioni in 180 giorni, per il referendum confermativo statutario, che richiede la raccolta in 90 giorni, il livello più naturale sarebbe l'1,5%; fissare la soglia oltre il 2% indicherebbe una chiara volontà a rendere questa forma di referendum non attivabile in pratica, con una precisa volontà di boicottaggio dello strumento da parte dei Consiglieri; |
|--|

| | |
|---|---|
| <p>Controdeduzione Ambrosi Tecniche (nota 24 nov 2015): L'osservazione propone una diversa misura di sottoscrizioni rispetto alla proposta adottata dalla Commissione dei capigruppo: su tale richiesta non vi sono osservazioni di tipo tecnico</p> <p>Politiche (nota 1 ott 2015):</p> <p>a) tenuto conto della procedura aggravata e delle maggioranze qualificate necessarie per le modifiche statutarie (2/3 dei consiglieri assegnati oppure due successive votazioni conformi della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati), del fatto che ogni modifica statutaria a norma dell'art. 101 dello statuto è soggetta a preventiva procedura di consultazione popolare e dell'inesistenza di un quorum strutturale per il referendum, si ritiene ragionevole stabilire nella percentuale non inferiore al 5% il numero di elettori che devono sottoscrivere il sostegno al referendum confermativo. Naturalmente sono possibili anche opzioni diverse</p> <p>b) Con riferimento alle scelte astrattamente perseguibili per tutti i punti sopraindicati, preve evidenziare che le stesse devono essere il frutto del motivato contemperamento dell'interesse volto ad</p> | <p>Commento dei promotori di Più Democrazia in Trentino (abbreviato PDT)</p> <p>a) La procedura aggravata è prevista anche per modifiche alla Costituzione (1% degli aventi diritto al voto) o per l'art. 47 dello Statuto (2%). E comunque non è la procedura di approvazione consiliare che rende ragionevole o meno una certa soglia di firme, ma il tempo concesso per raccogliere e gli adempimenti necessari a validarle.</p> <p>Dire che lo strumento c'è, ma attivabile solo con grande difficoltà, è una presa in giro.</p> <p>E' empiricamente dimostrato lo scarso utilizzo dello strumento referendario a livello locale. A Trento si sono svolti solo due referendum comunali da quando è stato introdotto l'istituto nel 1993: su ampliamento dell'aeroporto Caproni (2000) e su localizzazione dell'inceneritore a Ischia Podetti (2003). Nel primo caso si raccolsero 2747 sottoscrizioni (corrispondenti al 3% del corpo elettorale). Nel secondo caso 2239 sottoscrizioni (corrispondenti al 2,5%).</p> <p>Con la percentuale suggerita dal segretario generale, è certo, non si verificherà mai alcuna richiesta di referendum confermativo statutario visto l'esiguo periodo di tempo (90 giorni) a disposizione per la raccolta delle firme.</p> <p>Sarebbe molto meglio seguire le raccomandazioni della Commissione di Venezia che proprio su questo aspetto specifico si è pronunciata recentemente.</p> <p>L'organo del Consiglio d'Europa ha sottolineato (parere 797/2014 in ordine all'iniziativa popolare provinciale sulla democrazia diretta) che la misura dell'abolizione del quorum può essere compensata con un aumento della soglia di raccolta delle firme per richiedere un voto popolare. Tuttavia, non è bene che tale incremento sia eccessivo. Ad esempio, nel caso della Provincia Autonoma di Trento, il 2% degli aventi diritto al voto appare</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>assicurare la valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini con il contrapposto interesse a che il numero eccessivamente contenuto di votanti o delle sottoscrizioni necessarie per il sostegno del referendum non determini in concreto la possibilità che a decidere siano minoranze organizzate, riflessioni che non devono essere disgiunte dalla considerazione anche dei costi necessari a garantire la procedura referendaria, posti a carico del Comune</p> | <p>congruo per stabilire un ragionevole supporto alla richiesta di un referendum. Tale raccomandazione dovrebbe essere tenuta in conto, non solo dal Consiglio provinciale che proprio in questi giorni ha ripreso l'iter dell'iniziativa popolare, ma anche dal consiglio comunale di Trento. b) Vero, ma contraddittorio. Se si deve tener conto che il referendum costa, che è vero, allora a maggior ragione deve essere eliminato il quorum di partecipazione. Chi vota conta, e il risultato, qualunque sia è applicato. A fronte del costo si ha un risultato certo e noto ex-ante. Per quanto riguarda il numero di firme a sostegno, li va trovato un equilibrio tra firme e tempo per rendere comunque lo strumento attivabile. La realtà è che se ne fanno pochi o nessuno. Per cui le soglie attuali sono alte, e forse eccessive. Comunque nessuno si mette a raccogliere firme per strada se gli organi rappresentativi lavorano bene. A nessuno piace fare sforzi per raccogliere firme per poi essere bocciato alle urne. Raccogliere firme ha un costo. E per un referendum non è solo una firma su un foglio.</p> |
|--|--|

| |
|---|
| <p>Osservazione dei cittadini</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTENDERE LE MATERIE REFERENDABILI, includendo per esempio tributi e imposte; oggi tra i temi referendabili vi sono molte esclusioni, tese unicamente a mantenere un monopolio deliberativo in capo al Consiglio sottraendolo ai cittadini senza una base razionalmente giustificabile; si utilizzi il fatto che un tema oggi escluso, lo Statuto, diviene per legge referendabile per riflettere sul tema; |
|---|

| | |
|---|---|
| <p>Controdeduzione Ambrosi Tecniche (nota 24 nov 2015)</p> <p>a) L'esclusione dell'istituto referendario sugli oggetti indicati all'art. 19, comma 2, dello Statuto è dovuto a ragioni cogenti: i regolamenti interni del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali sono espressione di autonomia dei medesimi organi, al fine della tutela delle minoranze politiche e della loro libera espressione: per questo non dovrebbero essere modificati da una maggioranza semplice (sia essa consiliare o popolare);</p> <p>b) le decisioni in materia finanziaria, tributaria e debitoria sono tra loro strettamente correlate e vincolate da articolati obblighi di legge (non di rado derivanti da impegni assunti a livello comunitario), da accordi interistituzionali (come il «Protocollo di intesa sulla finanza locale») e dall'obbligo costituzionale di mantenere l'equilibrio finanziario complessivo del sistema: mancano dunque gli spazi per sottoporre al voto popolare scelte chiare, nette e durevoli sui predetti temi;</p> <p>c) analogamente, l'intervento comunale risulta essere sostanzialmente vincolato da obblighi di legge e contrattuali anche in materia di personale dipendente;</p> <p>d) infine, gli atti di nomina, elezione, revoca e decadenza sono direttamente connessi alla forma di governo comunale e, pertanto, possono essere esercitati dal popolo solo se</p> | <p>Commento dei promotori</p> <p>a) PDT riconosce l'espressione di autonomia dei Consigli. Sottolinea però che così non può essere sottoposto a referendum un rafforzamento della tutela delle minoranze politiche, della loro libera espressione o, ad esempio, di forme di trasparenza più accentuate rispetto alle consuetudini consiliari attuali. PDT concorda sui regolamenti interni. Su quelli si agisce, di norma, modificando i principi ai quali si deve attenere nello Statuto. Questo vale anche per i tempi e le modalità di pubblicazione degli atti.</p> <p>b) Innanzitutto, qualora un quesito referendario non fosse conforme alle norme di legge, la commissione dei garanti valuta la non ammissibilità del quesito.</p> <p>Inoltre, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale richiama sopra (372/2014) è quindi legittimo prevedere tra le materie ammesse a referendum tributi, tasse nonché mutui o garanzie. Ovviamente solo e limitatamente alle questioni su cui il comune ha piena potestà decisionale.</p> <p>Si ricorda inoltre che nel dicembre 2014 il Consiglio provinciale votò per sbaglio l'azzeramento dell'addizionale IRPEF (circa 90 milioni di riduzione delle entrate nel bilancio). In separata sede si decise come compensare il mancato introito intaccando altri capitoli di bilancio. Pochi giorni fa la Corte dei Conti ha invece rilevato che la Regione TAA ha un bilancio di previsione con coperture dei nuovi oneri e delle minori entrate poco chiare, non prevede un equilibrio di bilancio regionale, ha violato le disposizioni in materia di revisori dei conti e non ha stipulato alcun contratto per i trasferimenti finanziari alle Province di Trento e Bolzano. Tutto ciò non è stato per colpa degli elettori. Questo per dimostrare che l'equilibrio finanziario complessivo non è garantito in automatico dalle leggi, dai funzionari o dalla classe politica ma può essere garantito anche, e forse solo, attraverso più partecipazione nelle scelte e un maggiore controllo diretto dei cittadini (Tax compliance and</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>previsto da un'espressione disposizione di legge. Per tali ragioni si ritiene problematico estendere ulteriormente le materie sottoponibili a referendum</p> | <p>tax morale - <i>A theoretical and empirical analysis, by Benno Torgler</i>); c) e d) la proposta di Più Democrazia in Trentino prevede di non poter sottoporre a referendum tali materie</p> |
|---|---|

| |
|--|
| <p>Osservazione dei cittadini</p> <ul style="list-style-type: none"> • RENDERE VINCOLANTE L'EFFETTO DEI REFERENDUM come inserito nello Statuto attuale, il referendum risulta un costoso sondaggio di opinione; quando si chiamano i cittadini alle urne, il risultato del voto deve essere vincolante; le possibilità di ulteriore riflessione e manipolazione da parte del Consiglio non possono che portare disaffezione verso la partecipazione e risentimento verso gli eletti; |
|--|

| | |
|---|---|
| <p>Controdeduzione Ambrosi Tecniche (nota 24 nov 2015) si sottolinea che i referendum non potrebbero assumere un carattere vincolante su:</p> <p>a) atti obbligatori per legge o da adottare un termine indicato dalla legge, sugli atti a contenuto vincolato;</p> <p>b) su questioni riguardanti progetti già banditi, contratti già stipulati o, comunque, obbligazioni già esistenti;</p> <p>c) quesiti che, se approvati, comportino direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (per evitare che il maggior onere incida sull'obbligo costituzionale dell'equilibrio di bilancio);</p> <p>d) atti di natura tecnico-gestionale e non di indirizzo e controllo politico-amministrativo anche quando la relativa competenza sia attribuita agli organi di governo</p> | <p>Commento promotori</p> <p>a) la commissione dei garanti assicura che gli atti obbligatori per legge siano rispettati e assicura la conformità a tutte le norme di diritto superiore</p> <p>b) i rapporti giuridici esistenti sono tutelati dalla commissione dei garanti. Tuttavia si rileva che, talvolta, è lo stesso ente pubblico a non mantenere a non rispettare le obbligazioni esistenti (vedi caso NOT). Al contrario, un maggiore controllo popolare preventivo da parte della cittadinanza sugli investimenti che superano una certa soglia di spesa sarebbe provvidenziale (pg87-92 Guida alla Democrazia diretta). Gli esempi di opere pubbliche incompiute sono copiosi in Italia e anche in Provincia di Trento, peraltro l'unica in Italia a non compilare il Sistema Informativo Monitoraggio Opere Incompiute nonostante le opere incompiute sia ovunque.</p> <p>c) i piani delle opere pubbliche sono spesso sovradimensionati rispetto alle capacità di spesa reali. Il problema è armonizzare la fase di progettazione, la fase di appalto e l'inizio dei lavori in modo da non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio. Il voto popolare in realtà può dirimere questioni che si dilungano per anni scegliendo le opere prioritarie o bocciandole. Il dibattito pubblico che precede il voto popolare e l'opuscolo informativo possono mettere in luce le debolezze o il costo eccessivo dei progetti ("Le opere pubbliche di Zurigo nel 2003" - pg 126-127 Guida alla democrazia diretta). Ciò che vale per le opere vale anche per i programmi in ordine ai servizi pubblici.</p> <p>d) PDT prevede che il bilancio preventivo ed il conto consuntivo non possano essere sottoposti a referendum. Per il resto, le richieste di referendum su atti di natura tecnico-gestionale che non corrispondono alle prescrizioni di legge sono considerate non ammissibili da parte della commissione dei garanti</p> |
|---|---|

| |
|---|
| <p>Osservazione dei cittadini</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABOLIZIONE DEL QUORUM DI PARTECIPAZIONE il Consiglio utilizzi questa occasione per azzerare definitivamente il quorum di partecipazione, come indicato dal più prestigioso forum costituzionale mondiale, la Commissione di Venezia, e come già fatto da vari comuni sia della nostra regione che in Italia; il Consiglio Comunale, chiamato ad azzerare il quorum di partecipazione nella scorsa consiliatura, non ha avuto il coraggio di seguire l'invito dei cittadini che firmarono l'iniziativa, limitandosi ad un "segnale"; ed essere pochi mesi dopo "forzato" a vederlo ulteriormente verso il basso; |
|---|

| | |
|--|--|
| <p>Controdeduzione Ambrosi Tecniche (nota 24 nov 2015): L'osservazione propone una diversa misura di sottoscrizioni rispetto alla proposta adottata dalla Commissione dei capigruppo: su tale richiesta non vi sono osservazioni di tipo tecnico</p> <p>Politiche (nota 1 ott 2015):</p> <p>a) Con riferimento alle scelte astrattamente perseguibili per tutti i punti sopraindicati, preve evidenziare che le stesse devono essere il frutto del motivato contemperamento</p> | <p>Commento promotori</p> <p>Il 25% suggerito dalla segreteria generale non è accettabile.</p> <p>Il quorum è uno strumento dannoso per la democrazia. Non permette un dibattito politico equilibrato e informato e contribuisce ad aumentare la cosiddetta disaffezione dei cittadini dalla politica. A livello locale oltre ai due referendum che si sono svolti a Trento (vedi sotto) anche i referendum provinciali sulla scuola nel 2007 e per</p> |
|--|--|

dell'interesse volto ad assicurare la valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini con il contrapposto interesse a che il numero eccessivamente contenuto di votanti o delle sottoscrizioni necessarie per il sostegno del referendum non determini in concreto la possibilità che a decidere siano minoranze organizzate, riflessioni che non devono essere disgiunte dalla considerazione anche dei costi necessari a garantire la procedura referendaria, posti a carico del Comune

b) con riguardo al limite massimo di quorum imposto dalla legge regionale 11/2014 (25%) viene in considerazione l'art. 29 del Regolamento, comma 1, il solo che dispone in ordine ai quorum di validità del referendum, recentemente modificato in esito al dibattito consiliare (23 aprile 2013). Esso prevede la validità del referendum nel caso di partecipazione alla votazione almeno del trenta per cento degli aventi diritto; detta norma non è conforme alle nuove prescrizioni normativa e deve essere modificata. Si propone la seguente modifica: "al comma 1 dell'art.29 le parole "trenta per cento" sono sostituite con "venticinque per cento". Naturalmente sono possibili altre opzioni

l'[abolizione delle comunità di valle nel 2012](#) hanno allontanato i cittadini dalla politica. Il quorum favorisce l'azione delle lobby e le contrattazioni sottobanco. D'altra parte è più facile corrompere un ministro o un assessore che l'intero corpo elettorale. La falsificazione degli esiti referendari e il conseguente svilimento dell'istituto referendario, le cui modalità e frequenze di utilizzo, non a caso, vengono utilizzate per misurare la qualità della democrazia e del capitale sociale, sono quindi solo gli indicatori del crescente gap fra eletti ed elettori. Per affermare i principi democratici e per sgomberare il campo da convinzioni maturate erroneamente e da supposizioni arbitrarie, spesso finalizzate al mantenimento dello status quo, la Commissione di Venezia (*per esteso Commissione per la Democrazia attraverso il Diritto, organo consultivo del Consiglio d'Europa*), una volta per tutte e senza mezzi termini, ha ritenuto opportuno rispondere al dilemma raccomandando l'abolizione del quorum e di qualsiasi requisito relativo alla limitazione dell'affluenza alle urne. (pg 16 e pg 27 - [Codice di buona condotta sui referendum](#))

Osservazione dei cittadini

- **INTRODURRE VOTO REFERENDARIO PER CORRISPONDENZA**

utilizzare l'obbligo dell'invio dell'opuscolo informativo per valutare l'introduzione del voto per corrispondenza; questa modalità, ampiamente collaudata nei paesi limitrofi, è stata anche di recente utilizzata nel comune di Malles, dove ha mostrato essere un incentivo alla partecipazione al voto.

Controdeduzione Ambrosi

Tecniche ([nota 24 nov 2015](#)):

attesa la previsione dell'art. 48 della Costituzione, la proposta è particolarmente critica al di fuori di un quadro normativo generale di livello superiore che possa offrire una cornice all'esercizio del voto per corrispondenza:

a) da una parte, la votazione per posta non garantisce un adeguato livello di sicurezza e alla libertà del voto (ai sensi dell'art.48, comma 2, Cost.);

b) dall'altra, non è giustificabile neppure da una insuperabile difficoltà, per gli elettori, di recarsi al proprio seggio di appartenenza (corrispondendo gli aventi diritto il voto con i residenti)

Commento promotori

a) Il comma 2 dell'art.48 Cost recita: "Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico".

Da questo comma è impossibile dedurre che il voto postale non permetta tale espressione di voto.

E' invece indubbio che il quorum premia chi non esercita il suo dovere civico.

Esempi e tendenze:

- Malles ha utilizzato il voto per corrispondenza con grande successo nell'agosto nel referendum propositivo contro l'uso dei pesticidi che si è svolto nell'agosto del 2014;

- il codice di buona condotta sui referendum (approvato dal Congresso dei poteri locali e regionali) ammette il voto per corrispondenza a condizione che il servizio postale sia sicuro ed affidabile e che la frode e l'intimidazione non devono essere possibili;

- il voto postale è in uso in Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, USA, (in Oregon il voto postale è esclusivo), etc. mediamente da 20 anni. Trento non si caratterizza per un'attitudine alla frode dei superiore ai paesi sopra menzionati. Sicuramente non è superiore alla media. Ergo, sulla base delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, non ci sono ragioni per escludere il voto postale;

- infine, con l'approvazione della risoluzione dell'11 novembre scorso sulla *Riforma della legge elettorale dell'Unione europea*, il Parlamento Europeo incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto;

b) Il voto per corrispondenza è più semplice sia in termini di tempo che di spazio. Elettori, lontani dal luogo di domicilio, possono votare da qualsiasi luogo, persino dall'estero. Il voto per corrispondenza può

avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente è disponibile. Dove è in uso, il voto per corrispondenza è in costante aumento ed in particolare nelle aree urbane. Ad esempio oltre il 90% degli elettori di Basilea Città e di Ginevra vota per corrispondenza.

Osservazione dei cittadini

- **DEBUROCRATIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

a valutare tutte le possibili semplificazioni riguardo gli adempimenti burocratici necessari alla raccolta delle firme, in particolare riguardo all'autentica, alla richiesta di spazi per propaganda e raccolta firme e ai certificati elettorali.

Controdeduzione Ambrosi

Tecniche ([nota 24 nov 2015](#)):

si osserva che non sono specificate le modifiche che dovrebbero essere apportate allo Statuto e al Regolamento in oggetto: si interpreta pertanto quale un'esortazione nei confronti degli organi competenti in sede di revisione ulteriore delle fonti sopraindicate

Politiche ([nota 1 ott 2015](#)):

a) in particolare, con riferimento al numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare, l'art. 19 dello Statuto al comma 1 prevede, per l'indizione del referendum, la sottoscrizione del 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Anche per tenere conto dell'ampio dibattito e del lungo confronto che si sviluppò nelle commissioni e nel consiglio comunale nell'occasione citata, certamente recente, la previsione può ritenersi già conforme alla prescrizione normativa (che testualmente indica un numero non superiore al 5%) oppure potrebbe essere modificata anche ampliando o riducendo il numero di elettori necessari per il sostegno della richiesta di referendum. Inoltre occorre, nella medesima sede, inserire la previsione concernente i referendum di rilievo circoscrizionale, operando una scelta sulla percentuale di elettori (prevista in misura non superiore al 10% degli elettori residenti nella circoscrizione): al riguardo la percentuale del 10% appare ragionevole. Naturalmente sono possibili anche opzioni intermedie.

b) con riferimento all'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum: tenuto conto dell'onerosità della informativa, inoltre, potrebbe essere previsto che la commissione neutra, di cui si fa cenno nella norma, sia costituita dalla commissione dei garanti; inoltre si potrebbe ipotizzare un'informativa personale recapitata al nucleo familiare

Commento promotori

a) un'altra soglia di raccolta delle firme è da considerarsi una barriera alla partecipazione che a lungo termine non permette una piena vita democratica. Considerata la burocrazia legata alla procedura di raccolte delle firme, il 3%, per una città di più di 100mila abitanti è un valore significativo. Eccessiva anche la soglia per richiedere i referendum circoscrizionali, la quale non è neppure proporzionata alla differente popolosità, incoerentemente rispetto alle soglie a scalare previste per i comuni

b) l'invio dell'opuscolo informativo offre l'opportunità di utilizzare il voto postale e di risparmiare denaro per l'allestimento dei seggi, l'installazione dei cartelloni pubblicitari e le campagne informative sui mezzi tradizionali. Per valutare analiticamente i costi per lo svolgimento dei referendum la consigliera Demattè ha depositato una terza interrogazione ma non ha ancora ricevuto risposta

In generale:

esistono numerose barriere burocratiche che dovrebbero essere abbattute: marche da bollo per pronotazione degli spazi e per avvio istruttorie per la richiesta degli spazi, necessità di reperire autenticatori, uso di sale pubbliche, etc. poichè non consentono il pieno esercizio dei diritti popolari;

La Commissione di Venezia in riferimento alla raccolta firme raccomanda che ognuno (indipendentemente dal proprio godimento di diritti politici) deve avere la facoltà di raccogliere le firme. Laddove fosse richiesta un'autorizzazione per la raccolta delle firme per iniziative popolari o richieste di referendum lungo le strade pubbliche, tale autorizzazione può essere rifiutata unicamente in casi specifici previsti dalla legge, sulla base di un interesse pubblico dominante e conformemente al principio di uguaglianza.